

Il trustee può avere quote di una società semplice e disporre dei proventi

Con un recente decreto (6231/2025) il Tribunale ordinario di Torino, ufficio del giudice del Registro delle imprese, ha confermato che è coerente con le finalità di tale registro l'indicazione del *trustee* quale socio di una società semplice per la quota di partecipazione nella stessa istituita in trust, mentre non lo sarebbe l'indicazione – quali soci di tale società – dei beneficiari del trust.

L'utilizzo congiunto di una società e di un trust si sta affermando sempre di più, stante la crescente diffusione nel nostro Paese dell'utilizzo del trust quale strumento di pianificazione patrimoniale, anche in vista di un passaggio generazionale. L'utilizzo congiunto è possibile anche per le società semplici, che da sempre sono uno degli strumenti più usati in sede di pianificazione patrimoniale per un insieme di ragioni: i limitati costi di esistenza, il regime fiscale che le caratterizza (il reddito prodotto non è attratto alla disciplina del reddito d'impresa), regole semplificate di rendicontazione e di tenuta della contabilità, possibilità di mantenere unitario il patrimonio ad esse intestato venendo a frazionarsi in via successoria non tale patrimonio bensì le partecipazioni al capitale della società.

Lo strumento societario, con qualunque forma giuridica, presenta tuttavia degli oggettivi limiti. Gli amministratori della società, ad esempio, possono impiegare il patrimonio sociale solo per perseguire l'oggetto sociale, non per gli interessi dei soci. Inoltre, se i soci ne hanno necessità possono chiedere che il patrimonio sia loro assegnato, ma pro quota a tutti e non solo a favore di chi ha bisogno. Questa è una oggettiva limitazione dello strumento societario, perché non è detto che il socio che ha bisogno abbia anche i diritti di voto per ottenere la distribuzione, o che sia in condizione di poter ricevere: potrebbe avere bisogno perché oggetto di aggressione patrimoniale, e allora distribuire a lui non risolverebbe i suoi problemi, oppure perché fragile e ugualmente una distribuzione diretta non sarebbe nel suo interesse.

Il *trustee*, invece, può impiegare il fondo in trust anche per soddisfare esigenze di singoli beneficiari, di volta in volta spendendo per chi di ha bisogno, senza necessità di consumare inutilmente il fondo in trust distribuendo pro quota a tutti i beneficiari. Così se un beneficiario si trova in condizioni di bisogno trova il *trustee* al suo fianco, in quanto quest'ultimo può impiegare le risorse del fondo in trust per soddisfare le sue esigenze senza necessità che le stesse gli vengano preventivamente assegnate.

Queste sono alcune delle ragioni per cui è sempre più diffuso il trasferimento al trustee di partecipazioni sociali, anche in società semplici. Un accorto utilizzo delle regole di governance consente di far sì che il disponente mantenga il governo gestorio della società. Al trustee viene invece attribuito, trasferendogli una percentuale più o meno ampia del capitale sociale, il valore rappresentato dalla partecipazione sociale, dalla quota di patrimonio che indirettamente essa rappresenta, dai flussi finanziari prospettici costituiti dai dividendi o dalla quota di utili, dal potere di esercitare i diritti di voto spettanti alla partecipazione.

Se la società utilizzata congiuntamente al trust è una società semplice trova inoltre applicazione il regime di trasparenza fiscale tipico delle società di persone, insieme al diritto dei suoi soci, incluso il *trustee*, di vedersi attribuire pro quota l'utile maturato nell'esercizio. Tale combinazione di strumenti giuridici rappresenta quindi una particolarmente equilibrata ed efficiente struttura di governo del patrimonio familiare, che valorizza in modo ottimale i vantaggi specifici tipici di ciascuno di essi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA